



COMUNE DI SESTU

(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

VIA SCIPIONE N.1 – 09028

14 APRILE 2020

INFORMATIVA SULLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

Si riepilogano le principali prescrizioni valevoli nel territorio comunale in base alle disposizioni nazionali, regionali e locali. Il prospetto è aggiornato al [DPCM 10 Aprile 2020](#), nonché all'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.19 del 13 Aprile 2020, applicabili, salvo quanto diversamente indicato **dal 14 Aprile 2020 al 3 Maggio 2020**.

Categoria	Prescrizione
<p>Limitazioni allo spostamento delle persone</p> 	<p>Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:</p> <ol style="list-style-type: none">1) comprovate esigenze lavorative;2) situazioni di necessita';3) motivi di salute. <p>In ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, <u>salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute</u> e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.</p> <p>Le limitazioni agli spostamenti si applicano anche all'uso delle biciclette.</p> <p><u>E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</u></p> <p>E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, <u>di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita';</u></p> <p>Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) <u>e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali</u>, contattando il proprio medico curante;</p> <p><u>Divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.</u></p>

<p>Manifestazioni, attività e luoghi di svago e aggregazione sociale, ecc.</p> 	<p>Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) grandi eventi; 2) cinema; 3) teatri; 4) pub; 5) sale giochi, sale scommesse e sale bingo; 6) scuole di ballo, discoteche e locali assimilati. <p>Nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività</p>
<p>Attività all'aperto</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>E' vietato</u> l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici, alle spiagge o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura; • <u>Non e' consentito</u> svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; • <u>E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità e nelle immediate vicinanze della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e comunque muniti di idonea mascherina.</u>
<p>Sport</p> 	<p>Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.</p> <p>Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.</p>
<p>Congressi ed eventi</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;</u> • E' differita a data successiva al 3 Maggio 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale.
<p>Attività commerciali e servizi</p> 	<p><u>ATTIVITA' GARANTITE</u></p> <p>Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;</p> <p><u>RISTORAZIONE E BAR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</u>

- **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**).

Rimangono consentite le seguenti attività indicate nell'allegato 2 del DPCM 10 Aprile 2020:

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

- **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 10 Aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività';
- sul territorio della Regione Sardegna, **sono chiusi sino al 26 Aprile 2020**, in deroga alle disposizioni nazionali anche le attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- è fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura.



CONSEGNE A DOMICILIO

Sono consentiti, anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori siano dotati dei necessari DPI (mascherina e guanti), siano corrieri specializzati e/o soggetti che prestino la propria attività lavorativa per conto del fornitore, il quale dovrà espressamente autorizzarli, a mezzo di dichiarazione sostitutiva con l'indicazione del tragitto, l'orario di inizio e fine consegna.

CHIUSURE NEI GIORNI FESTIVI

Fatte salve le farmacie e le parafarmacie nonché i tabacchini e le edicole, **è vietata l'apertura nella giornata di domenica degli esercizi commerciali**

di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta dal DPCM 10.4.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al medesimo DPCM 10.04.2020.
E' altresì vietata l'apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del 1° maggio.

MERCATO COMUNALE

E' sospeso il mercato comunale del giovedì sito nella via Piave

Le attività non sospese sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10 Aprile 2020 ovvero:

- **mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;**
- **garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;**
- **garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;**
- **ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;**
- **utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;**
- **uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;**
- **accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:**
 - **attraverso ampliamenti delle fasce orarie;**
 - **per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;**
 - **per locali di dimensioni superiori a 40 Mq, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;**
- **informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.**

Attività produttive industriali e commerciali



- Sono sospese tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'[allegato 3 del DPCM 10 Aprile 2020](#).
- **Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.**
- Sono consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al predetto allegato 3,
- Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto per i musei e

	<p>gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.</p> <p>E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.</p> <p>E' consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.</p> <p><u>Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo,</u> previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.</p> <p><i>Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.</i></p>
<p>Palestre, centri sportivi e altri</p> 	<p>Sono sospese le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • palestre; • centri sportivi; • piscine; • centri natatori; • centri benessere; • centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza); • centri culturali; • centri sociali; • centri ricreativi.
<p>Attività professionali</p> 	<p>Le attività professionali rimangono chiuse al pubblico sino al 26 Aprile 2020; nell'esercizio dell'attività in ogni caso si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;</i> • <u>siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;</u> • <i>siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;</i> • <u>siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.</u>

<p>Servizi educativi e scuole</p> 	<p><u>Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia</u> di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65</p> <p><u>Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado</u></p> <p><u>E' sospesa la frequenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica; • di corsi professionali; • master; • corsi per le professioni sanitarie. <p><u>E' sospesa l'università per la terza età</u></p> <p><u>Sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati,</u> ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.</p> <p><u>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</u></p>
<p>Strutture pubbliche</p> 	<p>Sono chiusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>i musei;</u> • <u>gli altri istituti e luoghi della cultura</u> di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. <p><u>E' chiuso l' ECOCENTRO COMUNALE</u></p> <p><u>Sono chiusi tutti gli Uffici del Municipio, fatta eccezione per i Servizi demografici che garantiranno gli atti indifferibili ed urgenti (atti di nascita e morte, rilascio e duplicati di carte di identità nei soli casi di urgenza e per comprovate necessità) previa prenotazione telefonica.</u></p> <p>In particolare per gli atti di nascita e di morte dovrà essere contattato il n.366/4722110; per il rilascio e i duplicati delle carte di identità il n.070/2360246; in entrambi i casi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14, martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 18; resta ferma la pronta reperibilità per i festivi e i feriali non lavorativi per i soli atti di morte dalle ore 8 alle 14.</p> <p><u>Continua invece ad essere operativo</u> per la gestione dell'emergenza in atto e per gli adempimenti indifferibili il Comando della Polizia locale (centrale operativa n.070260123).</p> <p>Tutti gli Uffici possono comunque essere contattati via email attraverso i consueti indirizzi rinvenibili nella <u>sezione contatti del sito web.</u></p>

<p>Luoghi di culto e cerimonie civili e religiose</p> 	<p>L'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro</p> <p><u>Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;</u></p> <p>a tal proposito l'accesso al Cimitero sarà consentito al pubblico nel numero massimo di n.5 visitatori contemporaneamente; allo stesso tempo è vietato creare gruppi che non garantiscano il rispetto della distanza interpersonale di un metro.</p> <p>In occasione delle tumulazioni sarà consentito l'accesso degli operatori delle agenzie funebri e ad un numero massimo di cinque congiunti.</p>
<p>Esami di idoneità Codice della Strada</p>	<p>Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del Codice della Strada da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile.</p>
<p>La Polizia municipale e le forze di polizia, nell'ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull'osservanza delle regole.</p>	

ATTENZIONE:

Il suesposto prospetto ha il solo scopo di riepilogare il complesso quadro nazionale e regionale di disposizioni vigenti e regolamentanti lo stato di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus.

Il Comune di Sestu declina ogni responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose da errori, omissioni, imprecisioni, inesattezze o mancato aggiornamento del suesposto prospetto.

I cittadini sono comunque tenuti alla integrale conoscenza e al rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali correlate all'emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19.